

Ecc. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. LAVORO

RECLAMO ex art 669 terdecies cpc AVVERSO

**Decreto di rigetto n. cronol. 76418/2024 del 29/07/2024 emesso nel proc.
RG n. 24933/2024 -1**

Per LA sig.ra VELLA PATRIZIA nata il 22.03.1965, Comune Estero, c.f. VLLPRZ65C62Z326C residente in Palermo alla via G. Sciuti n. 98 rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, del foro di Patti, c.f. FRNSTN77D55I199A, fax 0921337557, pec santinafranco@avvocatimistretta.it, e-mail santinafranco1@iclolud.com, giusta procura allegata in atti.

CONTRO

- Il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80213330584** domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Della Ricerca oggi - Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro pro tempore C.F. 80185250588 - domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI DI

Di tutti i candidati collocati in posizione successiva a quella della ricorrente nella graduatoria definitiva di cui al decreto dipartimentale n. 2021 del 20.12.2018 Ministero dell'istruzione dell'Università' e Della Ricerca (tra cui vi è la Sig.ra TRIOLO IDA nata il 07/06/1967 c.f. TRLDIA67H47G273M residente in Palermo, emeilpec ida.triolo@pec.it collocata nella alla posizione 192).

CONTROINTERESSATI

PREMESSO CHE

La ricorrente, in qualità di docente di ruolo, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, partecipava alla procedura selettiva per titoli e colloquio indetta con il Decreto



Direttoriale dell'allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 2021 del 20.12.2018. All'uopo presentava domanda che trasmetteva telematicamente, nei termini previsti dal bando, in cui confermava di essere docente a tempo indeterminato nella classe di concorso AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI II GRADO (inglese); di avere Conseguito la laurea in lingue e letterature straniere in data 17/07/19900 (vecchio ordinamento) con la votazione di 106/110 presso l'Università degli studi di Palermo; di avere prestato servizio nella classe di concorso Ab 24 Inglese, presso il Liceo classico statale Vittorio Emanuele II di Palermo dal 01.09.1993 al 31.08.2018. La stessa oggi è in servizio presso il Liceo Classico Internazionale Statale di Palermo .

In considerazione dei requisiti richiesti dal bando la ricorrente, nella sezione “note” della domanda, dichiarava tra ‘altro di avere *superato gli esami universitari (con vecchio ord.) : di lingua e letteratura italiana e di glottologia.*

La commissione procedeva alla valutazione dei titoli culturali e di servizio (art 7) e, ritenendo la ricorrente in possesso dei requisiti previsti dal bando , ammetteva la stessa alla partecipazione alla fase successiva del colloquio (art 8), finalizzato all'accertamento dell'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero, con esito finale positivo.

Con il Decreto Dipartimentale del MIUR del 15 luglio 2019, n. 1084 e successive rettifiche, veniva approvata la graduatoria di cui alla succitata procedura di selezione

Successivamente, interveniva la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che ha ricondotto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, le competenze in materia di formazione italiana nel mondo e in particolare all'art. 1, commi 975 e 976.

Pertanto la gestione della graduatoria in questione, in origine approvata con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.07.2019, n. 1087 è passata alla competenza del MAECI.

Fino alle rettifiche apportate nell'ultima graduatoria definitiva pubblicata sul sito del MAECI, giusto decreto del 26.07.2023 n. 4815/0674 la prof.ssa Vella Patrizia occupava la posizione n. 74 (si veda in atti).

Del tutto improvvisamente, in data 22.09.2023 la prof.ssa Vella si è vista recapitare nella propria casella di posta elettronica una mail in cui le veniva comunicata l'esclusione dalla graduatoria in questione, in cui testualmente si diceva: “*Gentile Professoressa, a seguito del controllo delle certificazioni relative ai titoli da Ella dichiarati nella domanda di inserimento nelle*



graduatorie per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018), risulta che la S.V. non è in possesso del requisito richiesto ai docenti di lingua straniera per l'inserimento nella graduatoria cod. funz. 034 LET, ovvero aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana. Infatti dal certificato di laurea risulta che Ella ha sostenuto un esame di "letteratura italiana I". Pertanto si procederà all'esclusione del suo nominativo dalla suddetta graduatoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto D.D. 2021/2018. Distinti saluti."

Considerato che la motivazione a sostegno della predetta esclusione è stata ritenuta ingiusta ed illegittima, la prof.ssa Patrizia Vella ha proposto ricorso nei termini di legge, in ossequio a quanto indicato nel provvedimento di esclusione, presso il TAR del Lazio ,che è stato iscritto al n. 16229/2023

All'udienza del 07.01.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri a cui la ricorrente provvedeva tempestivamente.

All'udienza del 20.03.2024 il Tar del Lazio tratteneva la causa in decisione e con sentenza del 21.03.2023 n. 5688 dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Con successivo atto regolarmente depositato, la ricorrente, riassumeva innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, il giudizio originariamente proposto innanzi al T.A.R.

Il giudice fissava l'udienza cautelare dando termine per la notifica, a cui parte ricorrente provvedeva tempestivamente.

Si costituivano le Amministrazioni convenute che eccepivano in via preliminare l'incompetenza territoriale e chiedevano il rigetto del ricorso nel merito.

All'udienza del 30.05.2024 in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale parte ricorrente evidenziava che il giudizio era stato riassunto innanzi al Tribunale di Palermo sulla scorta delle indicazioni contenute anche nella pronuncia del TAR che inquadravano il caso di specie nel contesto di operazioni di mobilità professionale dunque aventi come presupposto l'attuale sussistenza di un contratto di lavoro che nel caso della ricorrente ha sede in Palermo; ad ogni modo parte ricorrente si rimetteva alle determinazioni al riguardo del Tribunale con una eventuale compensazione delle spese.

Il G.L., trattenuta la causa in riserva per la decisione, con ordinanza del 31.04.2024 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Roma e fissava in 30 giorni il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al medesimo;



La ricorrente, quindi, riassume la causa dinanzi il Tribunale di Roma, e conseguentemente provvedeva a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza ai resistenti e ai controinteressati nei termini indicati dal giudice.

Si costituiva il MAECI, a cui veniva regolarmente notificato il ricorso e all'udienza del 26.07.2024, la causa veniva trattenuta in decisione in ordine alla domanda cautelare.

Con successiva ordinanza del 29.07.2024 la sez. Feriale lavoro, nella persona del giudice dott.ssa Cerroni, rigettava la domanda cautelare formulata in ricorso ritenuta la mancanza del requisito del periculum in mora.

Ritenuta ingiusta ed erronea la predetta ordinanza **di rigetto n. cronol. 76418/2024 del 29/07/2024 emesso nel proc. RG n. 24933/2024 -1**, la sig.ra Vella Patrizia propone il presente reclamo che affida ai seguenti motivi:

MOTIVO I

ERRONEITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN ORDINE ALLA RITENUTA INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA STANTE LA MANCATA ALLEGAZIONE DI PROVA DOCUMENTALE DA PARTE DELLA RICORRENTE.

Nell'ordinanza reclamata il giudice ritiene l'insussistenza di un pregiudizio che abbia i requisiti dell'imminenza affermando testualmente “ *Nel caso in esame, di contro, da nessun elemento fattuale può evincersi che, in relazione alla collocazione nella posizione n. 74 della graduatoria, prima dell'esclusione, la ricorrente - finora, sin dalla data di approvazione della graduatoria, il 15/7/2019, mai convocata per la destinazione all'estero - sarebbe destinataria, proprio per l'a.s. 2024/2025, di un incarico di docenza all'estero, né che tale evenienza potrebbe verificarsi entro il termine di validità delle graduatorie, in procinto di spirare nel luglio 2025.*

E' carente, invero, in atti, la allegazione e prova degli incarichi finora assegnati dal MAECI ai docenti inseriti nella graduatoria per la classe di concorso AB24 - Inglese, o dello stato attuale dello scorrimento della graduatoria, sicché, in definitiva, della potenziale imminenza della chiamata della ricorrente - ove ancora inserita nella graduatoria - o dei docenti inseriti in posizione immediatamente successiva alla sua. Di talché, l'affermazione che la prof. Vella potrebbe essere “concretamente destinataria dell'incarico già a decorrere dal prossimo anno scolastico”, come dedotto in ricorso già nell'anno 2023, all'epoca della originaria azione introdotta innanzi al Giudice Amministrativo, si risolve in una mera petizione di principio, del tutto ipotetica, poiché sfornita di supporto probatorio, anche indiziario”.

Tale motivazione a supporto dell'ordinanza di rigetto si appalesa ingiusta ed erronea oltre che contraddittoria rispetto agli elementi a disposizione del giudice ai fini della decisione, poiché trascura immotivatamente che quanto affermato dalla ricorrente, circa il fatto di



essere **concretamente destinataria** (e non potenzialmente) di incarico su destinazione estera, in quanto in posizione utile per la nomina già a partire dall'a.s. 2023/2024, non è una mera petizione di principio del tutto ipotetica, ma al contrario è un dato di fatto non smentito e non contestato dal MAECI, costituitosi in giudizio, che certamente non necessita di alcun supporto probatorio. Al contrario la circostanza che la ricorrente possa essere destinataria di incarico nell'immediatezza, ove reintegrata in graduatoria, è una circostanza ampiamente e inconfutabilmente confermata da controparte nella stessa memoria di costituzione del MAECI dove a pag. 4 si afferma **“La professoressa Vella, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, risultava in posizione utile per la destinazione all'estero, pertanto l'Ufficio procedeva al controllo delle certificazioni relative ai titoli dichiarati dalla medesima”**.

Quindi, il MAECI conferma che vi è stato uno scorrimento della graduatoria, ed infatti dalla vigenza della graduatoria, decorrente dall'anno 2019, sono state effettuate nel corso dei successivi anni scolastici diverse nomine, per cui essendo giunti alla posizione occupata dalla sig.ra Vella, appunto “ in posizione utile” per la nomina, il Ministero degli Esteri ha proceduto al controllo delle certificazioni dei titoli dichiarati in domanda.

E' evidente quindi, che la nomina in questione non può ritenersi avere carattere di mera ipoteticità, per stessa ammissione del Ministero resistente, che vieppiù, a pag. 7 della memoria di costituzione, afferma, in merito alle conseguenze di un eventuale ordinanza di accoglimento della domanda cautelare che “ *Al contrario il pericolo grava in misura assai maggiore sull'Amministrazione, che si vede scompaginato il piano di assegnazione dei docenti all'estero durante l'anno scolastico con grave danno per il buon andamento dell'azione amministrativa.*” Evidentemente se la ricorrente non fosse in posizione utile per la nomina, di certo il MAECI non potrebbe sostenere tale lamentela, in quanto l'esistenza di un provvedimento cautelare di accoglimento volto alla reinserimento della ricorrente in graduatoria, comunque non inciderebbe sulle imminenti nomine relative all'a.s. 2024/2025.

Invece, il MAECI lamenta tale evenienza proprio perché la conseguenza dell'eventuale riammissione della ricorrente in graduatoria è concretamente quella della relativa ed immediata nomina su una delle sedi disponibili a decorrere dall'a.s. 2024/2025, proprio perché in posizione utile per effetto dello scorrimento della stessa.

In virtù, quindi, di mancata contestazione da parte del MAECI, anzi al contrario, in presenza di conferma in ordine alla circostanza che la ricorrente, la quale occupava la posizione 74 prima della esclusione dalla graduatoria, sarebbe destinataria di imminente



incarico per una delle sedi all'estero, non si appalesa necessario produrre documenti attestanti gli *incarichi finora assegnati dal MAECI ai docenti inseriti nella graduatoria per la classe di concorso AB24 - Inglese, o dello stato attuale dello scorrimento della graduatoria*, come invece ritenuto nell'ordinanza impugnata.

Ad ogni modo, *si tratta* di documenti che non sono nella disponibilità di parte ricorrente, posto che non sono mai stati pubblicati nella sezione del sito istituzionale del MAECI dedicata alle docenze all'estero, in cui risultano pubblicate le graduatorie e le sedi disponibili nel corso degli anni scolastici dal 2019 ad oggi, mentre non sono mai state pubblicate le nomine effettuate nel corso degli anni. Ad ogni modo, ove necessaria ai fini della decisione, si sarebbe dovuto disporre l'ordine di esibizione a carico della parte resistente per il principio di vicinanza della prova.

Comunque, si ribadisce, nel caso che ci occupa, che la prova documentale a tal fine sarebbe stata ultronea, in mancanza di specifica contestazione sul punto da parte del MAECI (che invece ha ampiamente confermato l'assunto di parte ricorrente circa la concreta ed imminente possibilità di nomina) anche perché, se la ricorrente non fosse stata in posizione utile per la destinazione all'estero, il Ministero resistente certamente avrebbe utilizzato questa argomentazione come prima eccezione per neutralizzare la domanda proposta dalla stessa in via cautelare (cosa che invece non è stata fatta, proprio perché, correttamente il MAECI ha confermato la circostanza che a seguito dello scorrimento delle graduatorie la sig.ra Vella era in posizione utile per la nomina, sicché è confermata la circostanza dell'imminenza della chiamata della ricorrente - ove ancora inserita nella graduatoria).

Si evidenzia inoltre, che da quanto a conoscenza della ricorrente, la graduatoria in questione è addirittura andata oltre la propria posizione, a riprova del fatto che il pregiudizio per la stessa si sta addirittura consumando, per cui l'intervento di un provvedimento cautelare che ne disponga il reinserimento in graduatoria produrrebbe l'effetto di arginare un pregiudizio che già è in corso.

Infatti, sono state effettuate nomine già in favore di docenti che occupavano posizioni deteriori rispetto a quella della ricorrente, che all'atto dell'esclusione era alla posizione 74 della graduatoria e che nell'a.s. 2023/2024 sono state destinatarie di nomina, che si indicano di seguito nominativamente con l'indicazione del numero di posizione in graduatoria e della sede di destinazione:

75) TANZILLO GIOVANNA* assegnata ALESSANDRIA

76) MARRA MARIA a Parigi con 021 E



- 77) POLETTI GIAMPAOLO
78) LEONE VINCENZA* assegnata NIKSIC
79) MASTROSIMONE SALVATORE assegnato ANKARA
80) MISERENDINO SONIA assegnato SKOPJE (MACEDONIA)
81) TREGGIARI DORA* assegnata Gerusalemme
82) COSTANTINI SANDRA* assegnata JAKARTA
83) TRIPEPI SABRINA rinunciato OTTAWA
84) MARCEDDU MARCELLA* assegnato OTTAWA
85) DIPASQUALE ELISA* assegnata LUBIANA

Evidentemente il Ministero resistente non potrà che confermare ancora una volta tali dati a sostegno dell'imminenza del pregiudizio prospettato dalla ricorrente, ovvero smentirli, producendo documentazione che ne dimostri la non correttezza dei dati forniti.

Ad ogni modo si deposita D.I. avente ad oggetto il Contingente personale scolastico all'estero 2023-2024 n. 0348 dell'11 maggio 2023 e le sedi disponibili per l'a.s. 2024/2025 - quale provvedimento più recente pubblicato sul sito del MAECI - in merito alle nomine all'estero – da cui si può desumere il numero cospicuo di nomine che è stato effettuato nel corso dell'a.s. 2023/2024 e che sarà effettuato per il successivo a.s. 2024/2025, elemento questo che dimostra la concretezza dell'assunto di parte ricorrente, che essendo in posizione 74, afferma di essere non solo potenzialmente ma concretamente destinataria di nomina in caso di riammissione in graduatoria.

Sicché ingiusto ed erroneo deve ritenersi il provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene che sul punto non vi sia nessun riscontro probatorio e *addirittura indiziario circa la sussistenza di un pregiudizio imminente, tale da verificarsi, quantomeno con ragionevole probabilità, entro i tempi di celebrazione di un ordinario giudizio di merito.*

Nel caso di specie, tra l'altro la fissazione dell'udienza di merito a Marzo 2025 dimostra la ragionevole probabilità che il pregiudizio per la ricorrente si protragga irrimediabilmente in quanto il provvedimento definitivo non sarebbe adottato se non ad anno scolastico già quasi concluso e in concomitanza con la scadenza della graduatoria per gli incarichi di docenza all'estero in questione, che determina il venir meno di ogni chance di incarico di docenza all'estero per la ricorrente.

MOTIVO II

**ERRONEITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN ORDINE ALLA
RITENUTA INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA STANTE LA**



CARENZA DI UN PREGIUDIZIO CONCRETAMENTE E NON ASTRATTAMENTE IRRIMEDIABILE.

L'ordinanza impugnata si appalesa ingiusta ed erronea anche nella parte in cui ritiene che oltre al requisito dell'imminenza difetti anche il requisito dell'irreparabilità.

Sul punto l'ordinanza impugnata statuisce “ *D'altro canto, il pregiudizio lamentato non potrebbe essere considerato “grave” ed “irreparabile”, atteso che l'articolo 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/01 prevede che il giudice adotti nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, sicché, in caso di esito positivo del giudizio di merito, la ricorrente vedrebbe ripristinata la sua posizione in graduatoria e risarcito l'eventuale danno economico subito per la mancata destinazione all'estero, in caso di effettivo scorrimento della medesima fino alla posizione da lei occupata Opinando diversamente, tutte le istanze giudiziarie che attengono all'assegnazione di incarichi o mansioni dovrebbero essere presentate con istanza cautelare, per evitare il ritardo nella loro assegnazione e l'ipotetico depauperarsi del bagaglio professionale in tesi acquisibile dal lavoratore con lo svolgimento del nuovo incarico o delle nuove mansioni.*

Una simile impostazione, tuttavia, tradirebbe lo scopo precipuo del mezzo di cautela straordinario, inteso, piuttosto, secondo la norma, alla tutela di situazioni di pregiudizio grave ed irreparabile, insuscettibili di riparazione, neppure per equivalente.

Né, d'altro canto, la ricorrente ha documentato la lesione di ulteriori situazioni giuridiche soggettive, di natura non patrimoniale e tutelate da norme di rango costituzionale o primarie, tali da integrare altri gravi pregiudizi “irreparabili” nel tempo necessario allo svolgimento di un giudizio ordinario, la cui natura documentale, piuttosto, lascia presumere la non eccessività del tempo necessario alla sua definizione.

Di talché, gli elementi evidenziati, complessivamente valutati, depongono per l'insussistenza del requisito del periculum in mora, poiché le circostanze dedotte non integrano una situazione di grave pregiudizio, imminente ed irreparabile, suscettibile di ledere il diritto vantato, durante il tempo necessario alla sua tutela in via ordinaria.”

Tale motivazione si appalesa fortemente illogica e contraddittoria rispetto alle stesse premesse in diritto che il giudice ha considerato ai fini della decisione con cui questa difesa concorda.

Infatti, è corretto affermare, come risulta nell'ordinanza impugnata che “ *Invero, in ossequio ai principi informativi dell'ordinamento, la pretesa irreparabilità del danno deve essere allegata (art. 414 c.p.c.) e provata (art. 2697 c.c.), quanto meno in via presuntiva - e, per quanto qui rileva, con la sommarietà consentita dalla natura del mezzo azionato - nella sua ontologica esistenza. (...) Piuttosto, è dato acquisito in giurisprudenza quello secondo cui la qualità del danno derivante dalla prospettata*



lesione del diritto azionato è elemento costitutivo essenziale del periculum, in quanto non si può concedere tutela d'urgenza se non ci si trovi di fronte a un danno attuale, grave e irreparabile, che incida in modo stringente nella sfera giuridica dell'istante. (...) Mentre il requisito dell'irreparabilità deve intendersi riferito ad un pregiudizio non suscettibile di reintegrazione in forma specifica, né risarcibile anche per equivalente, tale quindi da non essere rimediabile con gli strumenti risarcitori e reintegratori esistenti, capaci di ripristinare integralmente la situazione quo ante.

*Sicché, se la domanda cautelare presuppone la sussistenza del pericolo di un pregiudizio attuale, grave ed irreparabile, al diritto fatto valere, tale da non consentire di attendere la definizione del giudizio ordinario e, quindi, di un pregiudizio caratterizzato dalla “imminenza” e dalla “irreparabilità”, e se l'accertamento della sussistenza delle suddette condizioni deve essere compiuto non in astratto, bensì in concreto, anche in relazione al tempo necessario per far valere il diritto vantato nel giudizio ordinario ed all'effettiva situazione socio-economica del ricorrente, **il pregiudizio irreparabile deve essere inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio ordinario** (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza n. 34237/2023 RG del 18/12/2023).”*

Ma rispetto a questa premessa, si ribadisce assolutamente corretta, si appalesa illogica la decisione di rigetto della domanda cautelare nella parte in cui si ritiene che nel caso in esame non sussista il presupposto dell'irreparabilità e che comunque il diritto azionato dalla ricorrente sia suscettibile di risarcimento del danno in termini economici.

Nel caso di specie l'esclusione della graduatoria, infatti, impedendo la nomina della ricorrente anche per l'a.s. 2024/2025, compromette irrimediabilmente la possibilità di fare un'esperienza professionale che il decorso del tempo potrebbe rendere irripetibile per diverse ragioni.

Intanto, come prescritto all'art 9 del D.D. MIUR 2018/2021 le graduatorie emesse all'esito della procedura selettiva in questione hanno una durata limitata nel tempo, cioè 6 anni e, comunque, le stesse perderanno efficacia con l'approvazione delle medesime graduatorie emesse all'esito di successivi concorsi già in fase di espletamento.

Considerato che dalla prima approvazione, avvenuta con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.07.2019, n. 1087, sono già decorsi circa 5 anni, è chiaro che l'attesa dei tempi necessari alla decisione del presente ricorso per le vie ordinarie (la prima udienza di merito è fissata a Marzo 2025) rischia di pregiudicare la possibilità di utile reinserimento della ricorrente nella graduatoria in



questione, visto che il termine di efficacia della detta graduatoria scadrà a luglio 2025 e la stessa non sarà più utilizzata per le nomine relative al successivo a.s. 2025/2026 .

Altro fattore da considerare è che, per l'inserimento nella predetta graduatoria oltre alla valutazione dei titoli era prevista una selezione mediante colloquio a cui la ricorrente ha partecipato con esito positivo, ragion per cui la stessa non può vedersi sfumare l'opportunità di fare una esperienza professionale per cui ha partecipato ad un concorso pubblico, che non sarebbe ripetibile, stante l'imminente scadenza della graduatoria, se non affrontando ancora una volta una nuova selezione pubblica, circostanza questa gravosa che non rappresenta di certo una soluzione idonea a tutelare il diritto che oggi sussiste in capo alla ricorrente.

Sicuramente il giudice di primo grado ha trascurato la circostanza che la ricorrente ha l'età di 59 anni e oltre 30 anni di carriera alle spalle; è evidente, quindi, che si appalesa necessaria una decisione in via cautelare del presente procedimento che consenta di anticipare i tempi della decisione di merito che, quand'anche favorevole, in ragione dei tempi necessari per lo svolgimento del processo in via ordinaria, potrebbe non garantire, in maniera concreta la realizzazione dell'aspettativa lavorativa della ricorrente, che in considerazione dell'età della stessa e del breve periodo di durata delle graduatorie in questione, potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata e non sarebbe suscettibile di riparazione per equivalente; infatti, nel caso di specie il pregiudizio si tradurrebbe non solo in termini economici, ma anche in mancanza di un'esperienza formativa e di crescita personale e di arricchimento professionale non più ripetibile, posto che la docente Vella si trova quasi ai limiti della propria carriera lavorativa.

Non può revocarsi in dubbio che proprio nell'ipotesi in questione ci troviamo di fronte ad un pregiudizio irreparabile “ inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio ordinario” posto che un eventuale risarcimento in termini economici potrebbe tutt'al più integrare la perdita patrimoniale che la ricorrente andrebbe a subire a causa della mancanza di conferimento dell'incarico, ma non potrebbe in alcun modo andare a risarcire il pregiudizio alla carriera, alla crescita ed arricchimento professionale e all'esperienza di vita che la stessa andrebbe a subire, non risarcibile per equivalente, in mancanza di un provvedimento cautelare che anticipi i tempi del giudizio . Infatti, un provvedimento per le vie ordinarie, che intervenga quando già la graduatoria in cui si chiede il reinserimento non potrà più essere utilizzata per le successive nomine, di



fatto si appalesa inidoneo a garantire una *tutela piena ed effettiva della situazione sottesa al giudizio, comportando, per la ricorrente la rinuncia ad una esperienza lavorativa a cui la stessa avrebbe diritto in virtù dell'esito del concorso a cui la stessa ha partecipato impiegando risorse economiche e personali, con la conseguenza di una gravissima perdita di chance dipesa da causa alla stessa non imputabile.*

Tale prospettazione trova conferma nell'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, intesi anche sotto il profilo delle dell'impoverimento della professionalità. La Suprema Corte ha ben scolpito le esigenze di carattere professionale che ha configurato con la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Invero, la tutela ex art. 700 c.p.c. , non può perdere di vista la centralità del lavoratore che trova conferma nell'art. 36 Cost. che riconduce l'essenza del rapporto di lavoro alla funzione essenziale di sviluppo della persona e partecipazione alla vita democratica. Il pregiudizio irreparabile deve essere dunque riferito alla persona titolare del diritto e non al diritto stesso.

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora in termini di irreparabilità oltre che di imminenza, idonei alla concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio che subirebbe la ricorrente nel caso di specie. Per altro verso, l'espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura professionale non risarcibili per equivalente. Vieppiù, occorre evidenziare che rispetto a quanto ex adverso dedotto sul punto, un tempestivo provvedimento cautelare di accoglimento, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, interverrebbe a cavallo delle nuove nomine per l'a.s. 2024/2025, ragion per cui nessun pericolo per il buon andamento dell'azione amministrativa potrebbe sussistere.

MOTIVO III

SULLA SUSSISTENZA DEL requisito del FUMUS BONI IURIS

Il provvedimento impugnato nulla osserva in merito al requisito del fumus boni iuris poiché testualmente ritiene che *“ La accertata carenza del requisito cautelare del periculum in*



mora rende ininfluyente l'esame, in questa sede, della sussistenza dell'ulteriore profilo del fumus boni iuris, comportando ex se il rigetto dell'istanza cautelare”.

Pertanto in ordine alla sussistenza del detto requisito si richiama quanto ampiamente approfondito in ricorso , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato sul punto, evidenziando che contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente, l'esame scritto di letteratura italiana sostenuto dalla ricorrente non può in alcun modo essere considerato preliminare , posto che nel piano di studi rilasciato dall'amministrazione ed allegato in atti, gli esami scritti considerati preliminari vengono espressamente indicati come tali, mentre in corrispondenza della voce “esame scritto di letteratura italiana” del detto piano di studi tale precisazione non risulta in alcun modo indicata. Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la prof.ssa Vella nel suo percorso di studi ha certamente superato due esami di lingua e/o di letteratura italiana e, a nulla può rilevare, una valutazione fatta ex post dall'Università di Palermo che ritiene, a distanza di quarant'anni, che l'esame scritto di letteratura italiana sostenuto dalla stessa sia da ritenere un esame preliminare quando tale valutazione contrasta con il certificato del piano di studi in cui tale indicazione non risulta .

Viepiù, la circostanza che si tratti di un esame che prevede solo una idoneità senza voto non esclude che lo stesso possa essere considerato a tutti gli effetti un esame utile ai fini del regolare inserimento nella graduatoria in questione, anche in considerazione del fatto che, tra l'altro, l'art.4 del D.I. 634/2018, per il regolare inserimento nelle graduatorie per l'estero richiede tra i requisiti quello di avere superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana e non parla di annualità.

Si ritiene, quindi, sussistere il fumus boni iuris alla luce di quanto sopra argomentato e per gli altri motivi meglio indicati in ricorso che si riportano pedissequamente:

VIOLAZIONE DELL'ART 3 COMMA 3 DEL D.D. 2018/2021 DEL MIUR E DEGLI ARTT. DA 6 A 9 - INSUFFICIENZA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEI DOCENTI ALL'ESTERO. VIOLAZIONE DEL DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ERRONE DI FATTO E NEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE—



INGIUSTIZIA MANIFESTA –CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA-

La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione comunicatale con e-mail del 22.09.2023 in considerazione dell’erroneità illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta a sostegno della stessa rispetto a quelli che sono i requisiti richiesti dal bando e rispetto alla valutazione dei titoli, precedente all’ammissione al colloquio orale, già effettuata ai sensi dell’art 7 del DD 2018/2021 da parte del MIUR.

Infatti, l’esclusione della prof.ssa Vella operata dal MAECI con la recente comunicazione di cui si è detto, contraddice gli esiti della valutazione a suo tempo effettuata dal MIUR, quando ancora era competente della gestione delle operazioni amministrative inerente la selezione di cui al D.D. 2018/2022, e cioè in epoca precedente all’intervento della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha ricondotto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) le competenze in materia di formazione italiana nel mondo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

In particolare il bando di cui al D.D. MIUR 2018/2021 scandiva in maniera dettagliata le varie fasi della procedura selettiva dall’art 6 all’art 11 che si riportano pedissequamente.

Articolo 6 (Selezione) - La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.

Articolo 7 (Selezione per titoli) - 1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al Colloquio. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione. 3. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli Allegati 3, 4 e 5. 4. All’esito della valutazione dei titoli, per il personale docente la Commissione comunica la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli. Per il personale ATA la Commissione comunica la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione di titoli.

Articolo 8 (Colloquio) - 1. Hanno accesso alla fase successiva del Colloquio i candidati che abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli per il personale docente e 15 punti nella valutazione dei titoli per il personale ATA. Il Colloquio accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, con particolare riferimento alle competenze linguistico-comunicative nella lingua/ e indicata/ e nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all’estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi



scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. 2. Al Colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. 3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e all'orario di inizio dei Colloqui verrà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR. La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo. 5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e sono ammessi al Colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata presentazione al Colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al Colloquio permette, su richiesta, una ricalendarizzazione dello stesso entro il termine della fase dei colloqui stessi.

Articolo 9 (Graduatorie) - 1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'articolo 7 e per il Colloquio di cui all'articolo 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate dalla Commissione, sono approvate con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR. La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

Articolo 10 (Destinazione all'estero) - 1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 9 del presente bando destina i candidati suiposti comunicati dal MAECI ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11 (Presentazione dei documenti di rito) - 1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le



deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Orbene, il MIUR ha gestito tutte le fasi della procedura selettiva fino alla pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art 9, quindi aveva già operato la valutazione positiva in relazione alla candidata odierna ricorrente, sulla base della documentazione prodotta dalla prof.ssa Vella all'atto della presentazione della domanda e in considerazione dell'esito del colloquio cui la stessa è stata ammessa, provvedendo all'inserimento della prof.ssa Vella nella graduatoria finale.

Ciò posto, risulta oggi del tutto incomprensibile la decisione assunta dal MAECI di escludere la prof.ssa Vella dalla Graduatoria dei docenti da destinare all'estero per la funzione di Lettori, senza avere richiesto alcuna documentazione ulteriore e basandosi esclusivamente su quanto a suo tempo era già stato valutato positivamente dal MIUR; tra l'altro, nella motivazione a sostegno del provvedimento di esclusione, non si indica nello specifico quale sia la ragione per cui la valutazione a suo tempo operata dal MIUR, secondo la quale la prof.ssa Vella doveva considerarsi in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui all'art. 3 comma 3, oggi non possa essere più considerata valida. In considerazione di ciò è evidente che per superare la palese contraddittorietà dell'azione amministrativa che scaturisce dagli esiti opposti della medesima valutazione fatta prima dal MIUR e poi dal MAECI, sarebbe stata necessaria una motivazione più specifica e rafforzata del provvedimento di esclusione che nel caso di specie è totalmente carente.

Chiarito questo aspetto, però emerge con altrettanta evidenza il macroscopico errore in cui incorre il MAECI nell'escludere la prof.ssa Vella dalla graduatoria in questione e cioè il fatto di ritenere che la stessa non soddisfi i requisiti di cui all'art 3 comma 3 lett. B1 del DD 2018/2021 in quanto, durante il suo percorso universitario (vecchio ordinamento) avrebbe sostenuto un solo esame di letteratura italiana e cioè "letteratura italiana 1".

In realtà dal certificato di laurea preso in esame dal MAECI, in cui sono elencati gli esami dalla stessa sostenuti, emerge che la prof.ssa Vella ha sostenuto l'esame di "Letteratura Italiana scritta" (dicitura testuale del certificato di laurea) in data 25.05.1984 con attestazione di idoneità nel certificato di laurea; un esame di "Letteratura Italiana I" in data 07.03.1986 con voto 28.

Quanto emerge dal certificato di laurea della prof.ssa Vella spiega chiaramente la correttezza della valutazione a suo tempo operata dal MIUR e dimostra l'erroneità delle valutazioni in ultimo effettuate dal MAECI.

Infatti, è certamente erroneo ritenere che la stessa abbia sostenuto un solo esame di letteratura Italiana. La prova scritta di "letteratura italiana", si badi bene, specificamente riportata nel certificato di laurea è esame diverso dall'esame di "letteratura italiana 1" (effettuato a distanza di quasi due anni e anch'esso



presente nel certificato di laurea), per diversi ordini di motivi che emergono inconfutabilmente dal detto certificato.

Intanto è diversa la denominazione della materia, da cui emerge che la prova scritta non è limitata alla letteratura Italiana 1 ma alla letteratura Italiana in generale, quindi deve considerarsi esame distinto da quello di “ letteratura italiana 1”.

Inoltre, a riprova del fatto che si tratta di due esami distinti occorre evidenziare che in corrispondenza dell'esame di “letteratura italiana (prova scritta)” non è indicato il termine “ preliminare” che invece è riportato ad esempio in corrispondenza degli esami di lingua dove troviamo “ lingua inglese 1 scritto preliminare” “ lingua inglese 2 scritto preliminare” “ linguainglese 3 scritto preliminare” ; solo in questo caso, appunto perché lo scritto viene indicato come preliminare, potrebbero tutt'al più ritenersi che la prova scritta d'inglese sia un unico esame con i corrispondenti esami di “Lingua e letteratura inglese 1” “Lingua e letteratura inglese 2” “Lingua e letteratura inglese 2”.

Tra l'altro una valutazione che non consente di considerare l'esame “letteratura italiana (prova scritta)” sostenuto dalla prof.ssa Vella, solo perché effettuato per iscritto, come esame diverso e ulteriore rispetto a quello di “ letteratura italiana 1” non trova riscontro neppure nel bando di cui al D.D.2018/2021 che, nella parte in cui afferma che i docenti di lingua straniera devono avere superato almeno due esami di Lingua e/o di letteratura italiana, non fa alcuna distinzione in ordine alla modalità di espletamento degli esami, consentendo di considerare all'uopo validi sia gli esami sostenuti nella forma scritta che in forma orale.

Si ribadisce in merito quanto già detto in premessa e cioè che l'esame scritto di letteratura italiana sostenuto dalla ricorrente non può in alcun modo essere considerato preliminare posto che nel piano di studi rilasciato dall'amministrazione ed allegato in atti gli esami scritti considerati preliminari vengono espressamente indicati come tali, mentre in corrispondenza della voce esame scritto di letteratura italiana del detto piano di studi tale precisazione non risulta in alcun modo indicata. Nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la prof.ssa Vella nel suo percorso di studi ha certamente superato due esami di lingua e/o di letteratura italiana, e a nulla può rilevare, una valutazione fatta ex post dall'Università di Palermo che ritiene, a distanza di quarant'anni, che l'esame scritto di letteratura italiana sostenuto dalla stessa sia da ritenere un esame preliminare quando tale valutazione contrasta con il certificato del piano di studi in cui tale indicazione non risulta.

Vieppiù, la circostanza che si tratti di un esame che prevede solo una idoneità senza voto non esclude che lo stesso possa essere considerato a tutti gli effetti un esame utile ai fini del regolare inserimento nella graduatoria in questione, anche in



considerazione del fatto tra l'altro, l'art.4 del D.I. 634/2018, per il regolare inserimento nelle graduatorie per l'estero richiede tra i requisiti quello di avere superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana e non parla di annualità.

Quanto sopra, di per sé sarebbe sufficiente a dimostrare l'erroneità ed illegittimità del provvedimento di esclusione comunicato alla prof.ssa Vella che non potrà che essere annullato.

Per mero tuziorismo difensivo però, si ritiene opportuno evidenziare gli ulteriori motivi, che alla luce della carriera universitaria della prof.ssa Vella, rendono illegittimo ed erroneo il provvedimento di esclusione impugnato .

VIOLAZIONE del D.P.R. n.19/2016 E DELLE RELATIVE Tabelle A e A/1 allegate. Violazione degli ALLEGATI A / B / D AL d.m. 04.10.20000 INERENTI L'ISTITUZIONE DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI - INSUFFICIENZA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEI DOCENTI ALL'ESTERO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTICIPATIONIS. ERRONEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE— INGIUSTIZIA MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA-

Si ribadisce che il MAECI motiva l'esclusione adducendo che la prof.ssa Vella avrebbe sostenuto un solo esame di letteratura italiana e quindi non possiede i requisiti richiesti dal bando necessari per conservare il posto in graduatoria.

Sul punto occorre evidenziare che il bando di cui al D.D. 2018/2021 prevede nello specifico che i docenti di lingue straniere di scuole secondarie di primo e secondo grado hanno titolo a partecipare alla selezione se ai sensi dell'art. 4 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018:

- b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero*
- b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura Italiana” (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL*



LET 12 Linguistica Italiana” (denominazione dell’esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

Orbene la motivazione contenuta nella comunicazione di esclusione indirizzata alla professoressa Vella, nella parte in cui afferma che la stessa abbia sostenuto un solo esame di letteratura italiana è erronea in quanto non tiene conto di quanto specificato all’art. 3 comma 3 lett. b1, sopra richiamato.

Infatti, il detto articolo non richiede per i docenti di lingua Straniera due esami di letteratura bensì “due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1”.

Ciò sta a significare che hanno titolo per partecipare alla selezione i docenti di lingua straniera che hanno sostenuto:

- o due esami di letteratura (1° ipotesi – soddisfatta nel caso di specie Vella per le ragioni meglio esplicitate al Motivo I cui si rimanda)
- o due esami di lingua (2° ipotesi - anche questa soddisfatta nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate, avendo la prof.ssa Vella sostenuto l’esame di Glottologia e l’esame di metodologia didattica)
- o un esame di letteratura e uno di lingua (3° ipotesi, anche questa soddisfatta nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate) .

Infatti, quand’anche si volesse per assurdo sostenere che l’esame di “letteratura italiana (prova scritta)” sostenuto dalla prof.ssa Vella, coincida e costituisca un unicum con quello di “ letteratura italiana 1” tale assunto, non sarebbe sufficiente a legittimare l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria in questione, posto che dal certificato di laurea risulta che la stessa ha anche sostenuto due esami di lingua e tale sono senz’altro l’esame di Glottologia e l’esame di metodologia didattica entrambi insegnamenti che possono farsi rientrare nel settore scientifico disciplinare di cui all’allegato A del (D.M. 4 ottobre 2000) che all’Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche elenca le seguenti materie:

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA L-ANT/02 STORIA GRECA L-ANT/03 STORIA ROMANA L-ANT/04 NUMISMATICA L-ANT/05 PAPIROLOGIA L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA



GRECA L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE L-.....L'allegato Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000) che contiene le DECLARATORIE di DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999, spiega nel dettaglio i contenuti dei vari settori che fanno parte di una macro area scientifico disciplinare.

In particolare in relazione al settore L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA precisa che tale settore “ Comprende gli studi teorici sul linguaggio, la storia del pensiero linguistico e gli studi di linguistica storica, con riferimento ai problemi del mutamento e alle metodologie della comparazione e della ricostruzione; comprende inoltre lo studio della variazione linguistica, del plurilinguismo e del contatto linguistico, delle tematiche sociolinguistiche ed etnolinguistiche. Include, nell'ambito delle metodologie applicative del linguaggio, lo studio degli aspetti fonico-acustici, morfosintattici e lessicografici anche con applicazioni descrittive a lingue e dialetti, nonché la psicolinguistica, lo studio delle patologie linguistiche, delle interazioni tra linguistica e informatica e delle problematiche dell'educazione alla linguistica. Comprende altresì lo studio delle lingue di ambito baltico e della relativa filologia.

Nell'allegato D (D.M. 4 ottobre 2000) relativo alle “Affinità” tra i vari settori, il settore L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e il settore L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA sono entrambi considerati affini al settore L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE.

Appare inoltre doveroso evidenziare che con il Decreto Ministeriale 18 marzo 2005 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005 n.78 recante “ Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie” è stato modificata la declaratoria del settore L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA con l' aggiunta nella parte finale della seguente frase “ all'analisi linguistica e informatica



di testi e corpora”; tale modifica fa emergere ancora di più l’affinità con il settore della Glottologia dove il riferimento all’analisi informatica era già presente.

A questo si aggiunga che nella TABELLA A/1 di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, espressamente richiamata all’art 3 comma 3 lett. B1) del D.D. 2018/2021 sia il settore “Linguistica generale”, che prevedeva gli insegnamenti l’esame di Glottologia che il settore “Lingua italiana” che prevede tra gli insegnamenti la didattica Italiana, sono entrambi inseriti nella classe di concorso A – 22.

Orbene, la lettura delle tabelle sopra richiamate, finalizzate ad inquadrare le varie materie nelle corrispondenti macroaree e settori scientifici disciplinari, secondo una visione costituzionalmente orientata e volta all’attuazione del principio del “favor participationis” certamente dovrebbe consentire di ritenere la prof.ssa Vella in possesso dei requisiti per lo svolgimento del Lettorato all’estero di cui al DD 2018/2021, in considerazione del fatto che la stessa, nel proprio percorso di studi universitari, risulta avere sostenuto un esame di Letteratura Italiana scritta in data 25.05.1984 con attestazione di idoneità nel certificato di laurea; un esame di Letteratura Italiana I in data 07.03.1986 con voto 28, un esame di Glottologia in data 15.02.1988 con voto 24 e un esame di metodologia didattica in data 19.01.1988 con voto 27 (si veda certificato di laurea allegato) e dell’ omogeneità e/o affinità dell’Esame di Glottologia e metodologia Didattica con quelle afferenti il settore della “ lingua italiana” che emerge dalle tabelle allegate al DM (D.M. 4 ottobre 2000) e in ultimo alla Tabella di Omogeneità A/1 (si vedano allegati) .

Se non fosse così, certamente illegittimo sarebbe non solo il bando di cui al D.D. 2018/2021 ma anche tutte le tabelle istitutive delle aree e settori scientifico-disciplinari così come la tabella di omogeneità A/1 nella parte in cui non consentano di ritenere omogenei e/o affini e/o equipollenti gli esami di Glottologia e metodologia didattica agli esami afferenti il settore della “lingua italiana”; conseguentemente, il decreto di esclusione dalla graduatoria in oggetto emesso nei confronti della prof.ssa Vella sarebbe viziato anche per carenza di motivazione sul punto, in quanto non sarebbero chiarite le ragioni sostanziali per le quali gli esami sostenuti non potrebbero validamente costituire requisito di ammissione. Dal provvedimento, infatti, non è dato desumere perché l’esame di Glottologia e di metodologia didattica sostenuto dalla ricorrente non possano soddisfare i requisiti di omogeneità di cui alla citata Tabella A1 sebbene a livello normativo e regolamentare è stata sancita una sostanziale omogeneità tra gli esami di “Linguistica Generale” (Glottodidattica - Glottologia - Sociolinguistica - Storia della linguistica) e gli esami di “ Lingua Italiana” (Didattica della lingua italiana - Grammatica italiana - Linguistica italiana - Storia della lingua italiana) ai fini dell’accesso alla classe di concorso A-22, (Italiano, storia, geografia, nell’istruzione secondaria di I grado). Si appalesa, quindi, irragionevole, il bando di cui al DD 2018/2021 nella parte in cui all’art 3 comma 3 lett.b1 e b2 non ritiene che l’esame sostenuto di Glottologia e di metodologia



didattica unitamente all'esame di letteratura Italiana I e di letteratura italiana (prova scritta) siano titoli idonei a consentire alla ricorrente di partecipare proficuamente al concorso in questione.

Evidentemente, una perfetta equiparazione tra le materie del vecchio e del nuovo ordinamento non sempre è facilmente individuabile ma, ragionando sulle tabelle di individuazione delle aree scientifico-disciplinari e sulle varie classi di concorso, è evidente che le materie appartenenti a settori disciplinari differenti che però rientrano nella medesima macro-area e sono ritenuti omogenei in relazione alle specifiche classi di concorso istituite dal MIUR, non possono che essere considerati equipollenti, a maggior ragione in una selezione pubblica come quelle che qui interessa, finalizzato alla formazione di una graduatoria di docenti da destinare all'estero per svolgere di fatto la funzione di Lettori all'estero.

A conferma del superiore ragionamento, si richiama una sentenza del Tar di Torino N. 00309/2022 del 31.03.2022 che in ordine ad una questione simile, ha così statuito "Al contempo la Tabella A fa riferimento a quanto previsto dalla Tabella A/1 che, a sua volta, riporta i criteri di omogeneità tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso (limitatamente ai citati titoli previsti dalla Tabella "A" nella colonna dei titoli previsti dal d.m. 39/1998). In tale Tabella, per la classe A-22, viene riconosciuta l'omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quelli di Glottodidattica, Glottologia, Sociolinguistica e Storia della linguistica. Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente non avendo nel proprio piano di studi gli esami di cui alla Tabella A e alla Tabella A1, ha certificato di aver sostenuto gli esami di "Linguistica generale" (pari a 6 CFU) e quello di "Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa" (pari a 6 CFU) presso l'Università degli Studi eCampus, secondo il nuovo ordinamento didattico. L'Amministrazione, nel verificare tale requisito presso l'Università e-Campus, ha chiesto esplicitamente: "al fine di completare la verifica dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso in oggetto, si rende necessario sapere se l'Ateneo ha deliberato l'equipollenza tra i Settori Scientifico Disciplinari suindicati e se "Linguistica generale" sia un esame equivalente di contenuto omogeneo a "Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa" (cfr. nota del -OMISSIS-, all. n. 11 di parte resistente). L'Università telematica e-Campus ha comunicato che alcun procedimento di equipollenza è stato effettuato e che gli esami di "Linguistica generale" e "Glottodidattica, microlingue e linguistica educativa", pur appartenenti alla stessa macro area, non sono "equipollenti". Orbene tale motivazione costituisce il fondamento motivazionale del provvedimento impugnato. Il provvedimento non esplicita però: - la ragione per la quale il riconoscimento della omogeneità di cui alla Tabella A1 del D.P.R. n. 19/2016, utile ai fini dell'ammissione al concorso, richieda necessariamente l'appartenenza degli stessi al medesimo Settore Scientifico Disciplinare (SSD); - cosa debba intendersi per esami non "equipollenti". È vero che la Tabella A1 citata si riferisce alla omogeneità tra esami facenti parte del curriculum formativo del vecchio ordinamento (ex DM 39/1998) mentre gli esami sostenuti dal ricorrente sono incardinati nel nuovo sistema di classificazione



dei Settori Scientifico Disciplinari di cui al D.M. 04.10.2000 e s.m.i., in quanto quello di "Linguistica generale" rientra nel SSD L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), mentre l'esame di "Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa" appartiene al SSD L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne). Tale differente classificazione però non giunge a spiegare perché, a fronte di una omogeneità sancita a livello regolamentare tra gli esami di "Linguistica Generale" e "Glottodidattica" (vecchio ordinamento), ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-22, il Ministero pretenda altresì, ai medesimi scopi, l'appartenenza degli esami sostenuti, secondo il nuovo ordinamento, al medesimo SSD di riferimento. Nel provvedimento, infatti, si legge che la mancanza del requisito (e quindi l'esclusione) è dovuta alla mancata "equipollenza" dei due esami. Come sopra riportato a tale conclusione si perviene e dopo che l'Università e-Campus ha attestato che non vi è stato alcun provvedimento interno di equipollenza tra i due esami dopo che lo USR aveva richiesto informazioni sulla equipollenza tra i Settori Scientifico Disciplinari in argomento e se "Linguistica generale" sia un esame equivalente di contenuto omogeneo a "Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa" (cfr. doc. all. n. 12 di parte resistente). Le ragioni della necessità di tale "equipollenza" non vengono riportate nel provvedimento mentre dagli atti procedurali e nelle proprie difese lo USR sostiene che tale necessità sia esplicitata in non meglio identificate indicazioni ministeriali, pubblicate sulle pagine del sito web dedicato al concorso, da cui si ricaverebbe la regola per la quale "i laureati di Vecchio Ordinamento, che necessitano di integrare il loro piano di studi, devono sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento" (cfr. all. 8 e all. 2 di parte resistente). Orbene tale scelta interpretativa della *lex specialis* avrebbe necessitato quantomeno di essere motivata nel provvedimento finale, non essendo di immediata derivazione normativa e ponendosi anche in sostanziale discontinuità con quanto previsto dalla citata Tabella A1 del D.P.R. n. 19/2016. Dal provvedimento infatti non è dato desumere perché l'esame sostenuto non possa soddisfare i requisiti di omogeneità di cui alla citata Tabella A1. La carenza motivazionale riscontrata riguarda sia la asserita necessità dell'utilizzo del criterio dell'appartenenza dei due esami integrativi al medesimo SSD sia la assenza di qualsiasi riferimento al reale ed effettivo contenuto e valore dell'esame di "Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa" (i cui crediti non sono stati ritenuti validi ai fini dell'ammissione). Aspetto, quest'ultimo, che non può ritenersi sufficientemente motivato per *relationem* con il rimando alla apodittica risposta di mancata dichiarazione di "equipollenza" comunicata dalla Università e-Campus, la quale, come sopra riportato, esplicita tale concetto in risposta alla diversa richiesta di presenza di provvedimenti interni che abbiano riconosciuto equipollenze tra SSD diversi e, pertanto, si limita a riferire una situazione di fatto e non rende indicazioni circa l'equivalenza di contenuti o la sovrapponibilità sostanziale degli insegnamenti. Anche l'utilizzo del concetto di equipollenza risulta fuorviante attenendo quest'ultimo non a profili di contenuto o



sostanziali ma a alla attribuzione di un medesimo valore legale ed efficacia giuridica (non a caso il termine viene utilizzato dalla normativa vigente per la equiparazione dei titoli di studio).... Per tali ragioni il primo motivo è fondato nella misura in cui l'amministrazione procedente non ha sufficientemente motivato il provvedimento di esclusione relativamente ai profili appena indicati.”

Si aggiunga inoltre, che la prof.ssa Vella ha un'esperienza trentennale di insegnamento della lingua inglese. Infatti, essendo vincitrice di concorso, dal 1993 è docente di ruolo nella classe di concorso Ab24 (lingua Inglese) ed ha svolto la sua attività presso il liceo classico Statale Vittorio Emanuele II di Palermo fino all'a.s. 2018/2019 e negli ultimi tre anni presso il Liceo ClassicoInternazionale Statale di Palermo; ha negli anni conseguito una serie di master, specificamente indicati in domanda, che hanno arricchito il suo curriculum, fattori questi che le hanno consentito di acquisire esperienze e competenze nel corso del lungo servizio prestato come docente che, unitamente ai titoli culturali e universitari, potrebbe utilmente e proficuamente spendere nell'attività di docenza all'estero come Lettrice a cui la stessa aspira.

Posto quanto sopra si auspica che il provvedimento di esclusione impugnato, così come tutti i provvedimenti presupposti connessi e consequenziali siano annullati al fine di consentire alla ricorrente l'immediato reinserimento nella suddetta graduatoria .

Quanto al presupposto del fumus boni iuris , quindi, per i motivi sopra indicati il ricorso si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

Posto quanto sopra si ribadiscono e rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. Tribunale adito in sede di reclamo, in riforma dell'impugnata ordinanza cautelare di rigetto n. 76418/2024 del tribunale del lavoro di Roma, sez. feriale lavoro, giudice dott.ssa Cerroni, ritenere e dichiarare ingiusto ed illegittimo il provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018) e DISAPPLICANDO il detto provvedimento di esclusione e tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale per le causali di cui in narrativa e/o con qualsivoglia motivazione, voglia riconoscere, IN VIA CAUTELARE, il diritto del ricorrente ad essere reintegrata nella detta graduatoria con diritto di essere destinataria dell'incarico per effetto dello scorrimento della detta graduatoria per la destinazione all'estero.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT.151 cpc.

Si precisa che, ove codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio a tutti i soggetti contro interessati presenti in graduatoria in posizione successiva al posto occupato dalla ricorrente, si chiede di essere autorizzati ad integrare il



contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 151 cpc (solo in subordine ai sensi dell'art 150 cpc) nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei docenti da destinare all'estero per la funzione 034 – Lettorato in posizione successiva alla posizione 74 occupata dalla ricorrente prima dell'esclusione, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito istituzionale dei ministeri convenuti . Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito delle amministrazioni resistenti consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUT UNIFICATO

La causa ha valore indeterminato, ma trattandosi di causa in materia di lavoro, il contributo unificato non è dovuto in quanto la ricorrente si trova nelle condizioni di reddito per cui è prevista la relativa esenzione dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva a firma della ricorrente che si allega in atti.

Si allegano i seguenti documenti :

D.I. Contingente personale scolastico all'estero 2023-2024 n. 0348 dell'11 maggio 2023

E sedi disponibili per l'a.s. 2024/2025.

S. Stefano di Camastra , 13.08.2024

Avv. Santina Franco

